

**N. R.G. 25064/2011**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI ROMA**

*SEZIONE II° CIVILE*

in persona del Giudice dott.ssa Antonella Dell'Orfano ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 25064 del R.G. dell'anno 2011, trattenua in decisione nell'udienza del 27.5.2015 e vertente

**TRA**

**S.D.K. S.r.L.**, in persona del legale rappresentante p.t., elett.te domiciliata in Roma, presso lo studio dell'Avv.to Antonio Caselli che la rappresenta e difende giusta procura estesa in calce alla citazione

**-ATTRICE-**

**E**

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**, in persona del Ministro p.t., elett.te domiciliato in Roma, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende *ex lege*

**-CONVENUTO-**



### **Conclusioni**

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.5.2015 venivano precisate le conclusioni che qui si intendono riportate e trascritte

### **Svolgimento del processo**

Dando atto preliminarmente della sostituzione del precedente Giudice all'udienza indicata in epigrafe, la presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (04/07/2009) ai sensi dell'art.58, 2 comma, della L. n. 69/2009 citata.

### **Motivi della decisione**

La domanda di parte attrice è parzialmente fondata e va pertanto accolta nei limiti di seguito indicati.

Con atto di citazione, ritualmente notificato al Ministero indicato in epigrafe in data 5.4.2011, la società S.D.K. s.r.l. (già Pan Electric s.r.l.), allegando che il Ministero degli Affari Esteri aveva declinato la competenza arbitrale per definire alcune controversie sorte con l'Amministrazione in occasione dell'esecuzione dei contratti di manutenzione del sito di Villa Madama (contratto del 29.3.1989, repertoriato con n. 1292 e contratto del 15.4.1992 repertoriato con n. 1819) e del contratto avente oggetto la progettazione del completamento delle opere di sicurezza della stessa Villa Madama (contratto del 19.4.1991 repertoriato con n. 1707), avanzava nei confronti di parte convenuta le seguenti domande:” In via preliminare accertare e dichiarare la validità, l'efficacia e non declinabilità della clausola compromissoria contenuta nel contratto di completamento della progettazione del sistema di sicurezza di Villa Madama del 19.4.1991 repertoriato al n. 1707 intercorso tra la società S.D.K. srl ed il Ministero degli



Affari Esteri e, per l'effetto, dichiarare l'incompetenza dell'Autorità Giudiziaria a conoscere delle controversie derivanti dal predetto contratto a favore della competenza arbitrale e, precisamente delle controversie contraddistinte dalle lettere F), G), H), e I) della narrativa dell'atto di citazione e delle altre che saranno ritenute connesse; nel merito in via principale accertare che la SDK ha compiutamente e regolarmente adempiuto agli obblighi ad essa incombenti in virtù dei predetti contratti (sia quelli relativi alla manutenzione del sito di Villa Madama protrattosi, di fatto sino al 14.12.1993 che quelli relativi alla esecuzione delle progettazioni collaterali richieste dall'Amministrazione con nota 023/06578 del 2.7.1991, nota 023/06625 del 5.7.1991, nota del 20.7.1991 n. 023/06853 e nota n. 023/07195 del 12/08/1991) e per l'effetto condannarla al pagamento delle complessive somme di € 361.802,27 quanto alla manutenzione ed alle riparazioni eseguite ed € 1.254.634,36 quanto alle progettazioni collaterali il tutto oltre interessi legale e moratori e maggior danno ex art. 1224 C.c., 2° cpv; nel merito in via subordinata ... condannare il MAE ad indennizzare l'impresa delle prestazioni rese in favore dell'Amministrazione degli Affari Esteri quantomeno a titolo di indebito arricchimento di quest'ultima ex art. 2041 c.c. nel medesimo importo come sopra richiesto o in quello, eventualmente diverso ritenuto di giustizia oltre ad interessi legali, contrattuali e moratori”.

Si costituiva il Ministero degli Affari Esteri, che si opponeva all'accoglimento delle pretese avversarie in quanto inammissibili ed infondate in fatto e diritto.

Poste tali premesse, l'art. 11 del contratto stipulato *inter partes*, avente ad oggetto la progettazione delle opere di sicurezza di Villa Madama (contratto del 19.4.1991 repertoriato al n. 1707, cfr. doc. 3 fasc. parte attrice) prevede quanto segue:” Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al presente incarico saranno deferite, nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento amministrativo, ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno designato dal Ministero degli Affari Esteri, uno della Soc.



incaricata ed uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato scelto tra membri del Consiglio di Stato”.

Orbene, le somme richieste da parte attrice, indicate a pag. 11 dell’atto di citazione [“quotazione del 4.7.1991 per un costo di lire 58.277.622 (€ 30.097,88); quotazione del 10.7.1991 per un costo di lire 684.000.000 (€ 353.256,52); quotazione del 29.7.1991 per un costo di lire 785.000.000 (€ 405.418,67); quotazione dell’11.9.1991 per un costo di lire 1.687.000.000 (€ 871.262,79)”], come dalla stessa dedotto e non contestato, se non in via del tutto generica ed apodittica, da parte convenuta, attengono a lavori di progettazione del completamento delle opere di sicurezza ed in particolare riguardano richieste di lavori di progettazione di Villa Madama, inoltrate dal Ministero degli Affari Esteri, con i seguenti provvedimenti: richiesta dell’Amministrazione MAE con prot. 023/06578 del 2.7.1991 sottoscritta dal Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, Ambasciatore Ferretti a Pan Eletttric srl; richiesta dell’Amministrazione MAE con prot. n. 023/06625 del 5.7.1991 a Pan Eletttric srl; richiesta del Capo del Cerimoniale del MAE del 20.7.1991 repertoriata al n. 023/06853 a Pan Eletttric srl; comunicazione del Capo del Cerimoniale del MAE del 12/08/1991 repertoriata con n. 023/07195 a Pan Electric srl (N439).

Rientrando la domanda, avanzata dalla SDK s.r.l., di pagamento delle suddette somme tra le controversie relative all’incarico conferito con il Contratto del 19.4.1991, dianzi indicato, la richiesta di parte attrice deve essere pertanto accolta, la presenza della clausola compromissoria in arbitrato sottraendo alla cognizione del Giudice ordinario la suddetta controversia.

Va peraltro rilevato, con riguardo alle difese di parte convenuta circa la “opportunità di una trattazione unitaria della controversia” relativamente alle questioni attinenti anche i rimanenti due contratti stipulati tra parte attrice e il Ministero, con devoluzione all’AGO “in forza della vis attractiva di quest’ultima”, che ai sensi del primo periodo dell’art. 819 ter, 1° comma,



c.p.c., in ogni caso la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al Giudice ordinario.

Occorre poi considerare che anche l'eccezione sollevata da parte convenuta circa la dedotta inammissibilità della domanda attorea, per essere già stata oggetto della decisione resa in sede arbitrale con lodo del 14.9.2004, non può che essere devoluta alla competenza degli arbitri, tenuto conto del carattere unitario dell'intera materia devoluta alla loro cognizione.

A seguire, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta con riguardo al "pagamento di lavori ... effettuati nel periodo 1990/1993" alla luce della numerosa corrispondenza depositata da parte attrice (cfr. doc. 16-30 allegati alla seconda memoria ex art. 183 6° comma c.p.c. n. 2) relativa a richieste di pagamento inoltrate all'Amministrazione in date comprese tra il 7.8.1992 ed il 15.12.2008, sul cui contenuto nessuna osservazione in replica è stata formulata dal Ministero.

Ciò posto, con riguardo alle domande di pagamento aventi ad oggetto l'esecuzione di prestazioni attinenti al contratto triennale di manutenzione del sito di Villa Madama, stipulato in data 29.3.1989 rep. 1292, si osserva che l'Amministrazione si è difesa lamentando la mancata esecuzione dell'effettivo svolgimento delle attività oggetto delle pretese creditorie di parte attrice.

Le deduzioni di parte convenuta trovano fondamento atteso che fu previsto che il pagamento dei lavori di manutenzione dovesse essere effettuato "previa presentazione di un consuntivo" (cfr. art. 7 contratto rep. n. 1292); parte attrice non ha fornito alcuna prova sul punto, avendo peraltro del tutto omesso di replicare alle contestazioni di parte convenuta.

Nessun rilievo assumono peraltro le allegazioni difensive svolte da parte attrice per la prima volta in comparsa conclusionale atteso che, come è noto, le comparse conclusionali hanno la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte sicché ove sia prospettata per la prima volta



una questione nuova il Giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo, indipendentemente dall'eventuale tacita accettazione del contraddittorio (cfr., tra le tante, Cass. 315/2012 ord., 5478/2006, 1074/2000).

Occorre, comunque, evidenziare che la parte non ottempera in alcun modo all'onere di allegazione dei fatti rilevanti neppure mediante un generico e totalizzante rinvio ai documenti prodotti, atteso che un documento è un mezzo di prova idoneo ad assolvere all'onere di allegazione e non spetta al Giudice trarre dai documenti le allegazioni su cui si fonda la pretesa.

La produzione documentale è, infatti, utile solo a provare fatti già allegati e non ad introdurre di nuovi, pertanto se un fatto che il documento intenderebbe comprovare non è stato oggetto di allegazione negli atti difensivi, il fatto medesimo non può essere introdotto in giudizio attraverso il solo documento; come posto in rilievo da attenta dottrina, affinché il Giudice decida *iuxta alligata et provata*, non è invero sufficiente che una determinata circostanza sia acquisita al processo attraverso la produzione di un documento di una delle parti in causa perché il Giudice possa utilizzarla come base del suo convincimento, ma è necessario che la parte - che è interessata a far valere la circostanza - ne faccia oggetto della propria tesi difensiva, oltretutto in tempo utile ad evitare preclusioni.

Risulta, quindi, inammissibile l'utilizzo delle prove documentali come fonti di allegazioni non contenute negli atti difensivi, il che avrebbe l'effetto di costringere le altre parti a compulsare i documenti prodotti dall'avversario alla ricerca di un ipotetico fondamento della *causa petendi* non indicata nell'atto.

Tali principi trovano peraltro conferma nel consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui il Giudice ha il potere - dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte, interessata, ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte l'impossibilità di controdedurre e per lo stesso Giudice impedita la



valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione (cfr. Cass. nr. 5149/2001; 8304/1990; 4993/1981).

Vanno quindi respinte le domande rivolte ad ottenere il pagamento dei lavori che si assumono effettuati in esecuzione del contratto prot. n. 2192.

Da ultimo, relativamente al credito vantato dalla società attrice per lavori di manutenzione del sito di Villa Madama afferenti il contratto annuale stipulato in data 15.4.1992 rep. 1819, parte attrice deduce che esso sarebbe stato prorogato oltre la sua scadenza con conseguente richiesta di pagamento per prestazioni rese in data successiva.

Orbene, come eccepito da parte convenuta, la società attrice non ha dato prova della stipula, in forma scritta, della proroga del contratto in questione, al contrario la stessa parte attrice ha dichiarato, in citazione, che il contratto fu “proroga...(to)... di fatto ... sino al termine di verifiche ispettive”.

Come è noto, in tema di attività di diritto civile della P.A., nell'ambito della quale vige il principio "formalistico" dell'atto scritto *ad substantiam*, una volta intervenuta la scadenza del termine di efficacia contrattuale, le parti possono disporre la sua proroga solo con un ulteriore atto avente natura contrattuale, che, nel caso della P.A., deve rivestire la forma scritta e deve essere stipulato dall'organo legittimato a rappresentare l'ente ed a concludere, in suo nome e per suo conto, i contratti.

Nessuna prova in tal senso è stata prodotta da parte attrice, con conseguente rigetto anche delle pretese attoree relative al pagamento dei lavori eseguiti successivamente alla scadenza del contratto prot. n. 1819.

Parte attrice ha avanzato, in subordine, domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.

Al riguardo trova fondamento l'eccezione di prescrizione dei diritti vantati da parte attrice, tempestivamente sollevata da parte convenuta in comparsa di risposta.



La prescrizione del diritto all'indennità per arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c., può essere interrotta, infatti, oltre che dal riconoscimento del diritto stesso (art. 2944 c.c.), dalla proposizione della domanda giudiziale (art. 2943, primo comma, c.c.), ma non anche dagli altri atti di costituzione in mora del debitore previsti dall'art. 2943, ultimo comma, in relazione all'art. 1219 c.c., atteso che l'obbligazione corrispondente sorge e si specifica soltanto con la sentenza pronunciata su quella domanda (cfr. Cass. 4031/1988, 4473/80).

Ciò posto, considerato che trattasi di prestazioni che si assumono rese in favore della P.A. sino al 1993, e che non sono state provate, ed in verità nemmeno dedotte, con riguardo all'azione ex art. 2041 c.c., cause di interruzione della prescrizione nei confronti del Ministero prima della proposizione dell'attività giurisdizionale e che quindi la prescrizione è stata interrotta solo con la proposizione della presente domanda giurisdizionale, radicata con la citazione notificata il 28/4/2011, ne consegue la prescrizione dell'azione, e quindi il rigetto della domanda spiegata nei confronti di parte convenuta anche a titolo di ingiustificato arricchimento.

La parziale reciproca soccombenza ed il ben limitato accoglimento delle pretese attoree rendono opportuno disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento nr. 25064/2011 R.G., in contraddittorio tra le parti indicate in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- **dichiara** la propria incompetenza, in forza della clausola arbitrale contenuta nel contratto stipulato *inter partes* in data 19.4.1991 prot. 1707, relativamente alle domande proposte dalla S.D.K. s.r.l. nei confronti del



Ministero degli Affari Esteri, riportate ai paragrafi F), G), H), e I) dell'atto di citazione;

- **rigetta** le rimanenti domande proposte dalla società S.D.K. s.r.l. nei confronti del Ministero degli Affari Esteri;
- **compensa** integralmente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Roma, lì 29.9.2015.

*Il Giudice*  
*(Antonella Dell'Orfano)*

